

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

Città Metropolitana di Bologna

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'EFFICIENTAMENTO DEL PARCO IMPIANTI TERMICI CIVILI

Art. 1. Finalità dell'iniziativa

Il Comune di Castel San Pietro Terme, viste le norme U.E., nazionali e regionali in materia di risparmio energetico, contenimento delle emissioni in atmosfera di CO₂ e utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, considerata l'adesione al Patto dei Sindaci e la recente approvazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile del Nuovo Circondario Imolese che prevede azioni concrete verso la Tutela e il Risanamento dell'Atmosfera, intende promuovere un'azione finalizzata alla riduzione del consumo di energia e quindi dell'emissione di gas climalteranti derivanti da impianti di riscaldamento, attraverso contributi a fondo perduto per la sostituzione di impianti termici civili con apparecchi più efficienti e per l'installazione di dispositivi di termoregolazione del calore, nel rispetto del D. Lgs n. 102 del 2014.

Art. 2. Soggetti ammessi

Possono accedere al contributo previsto dal presente bando le persone fisiche residenti nel Comune di Castel San Pietro Terme, che sono in possesso, al momento della presentazione della domanda di contributo, di uno dei seguenti requisiti :

- titolari di diritto di proprietà dell'immobile ove l'intervento deve essere realizzato. Sia proprietari residenti nell'unità immobiliare oggetto d'intervento, sia locatori dell'unità immobiliare oggetto d'intervento (il locatario deve essere residente presso l'immobile oggetto d'intervento). Non sono previste limitazioni al numero di domande da presentare, anche se le domande presentate successivamente, in ordine di tempo alla prima, subiranno una riduzione di punti secondo quanto previsto dall'art. 6;
- locatori dell'immobile ove l'intervento deve essere realizzato (il soggetto deve essere residente presso l'immobile oggetto d'intervento);
- soggetti intestatari di un contratto di assegnazione in godimento nell'immobile ove l'intervento deve essere realizzato (il soggetto deve essere residente presso l'immobile oggetto d'intervento);
- i soggetti che abbiano in comodato l'immobile ove l'intervento deve essere realizzato (il soggetto deve essere residente presso l'immobile oggetto d'intervento);
- i soggetti usufruttuari dell'immobile ove l'intervento deve essere realizzato (il soggetto deve essere residente presso l'immobile oggetto d'intervento).

I soggetti ammessi possono presentare domanda di contributo sia per la sola sostituzione della caldaia (INTERVENTO TIPO 1 – vedi art. 3) che per la sostituzione della caldaia ed installazione delle valvole termostatiche per la regolazione della temperatura ambiente (INTERVENTO TIPO 2 vedi art. 3).

Gli impianti termici devono essere ubicati nel territorio del Comune di Castel San Pietro Terme e a servizio unicamente di immobili ad uso civile abitazione.

Art. 3. Interventi ammessi al contributo: norme e modalità di esecuzione

Sono ammessi al contributo i seguenti interventi:

1. INTERVENTI TIPO 1: sostituzione del generatore di calore (caldaia)

1.1 Sostituzione di generatore di calore (caldaia) installato da almeno quindici anni alla data di pubblicazione del presente bando, con:

a) un generatore di calore (caldaia) a condensazione con potenza termica del focolare, riferita al potere calorifico inferiore, minore o uguale a 35 kW, di nuova fabbricazione, da installare a servizio dell'impianto termico autonomo, per la climatizzazione invernale con eventuale produzione di acqua calda sanitaria.

Il nuovo generatore di calore (caldaia) a condensazione deve avere:

- una classe di etichettatura energetica pari ad "A" ai sensi del Regolamento Delegato UE n. 811 del 2013;
- potenza termica del focolare uguale o inferiore a quella sostituita.

b) un sistema ibrido a pompa di calore con potenza termica nominale (somma delle potenze della pompa di calore e della caldaia a condensazione) minore o uguale a 35 kW di nuova fabbricazione, da installare a servizio dell'impianto termico autonomo, per la climatizzazione invernale con eventuale produzione di acqua calda sanitaria.

Il sistema ibrido ammesso a contributo è definito come:

b.1) impianto dotato di pompa di calore integrata con caldaia a condensazione assemblato in fabbrica. Il sistema deve avere una classe di etichettatura energetica almeno pari ad "A+" ai sensi del Regolamento Delegato UE n. 811 del 2013;

oppure

b.2) impianto costituito dall'abbinamento di una pompa di calore con una caldaia a condensazione non espressamente concepite per funzionare in abbinamento tra loro. La pompa di calore deve avere una classe di etichettatura energetica almeno pari ad "A+" e la caldaia a condensazione deve avere una classe di etichettatura energetica almeno pari ad "A", ai sensi del Regolamento Delegato UE n. 811 del 2013.

Non sono ammessi al contributo singoli distacchi da impianti centralizzati o sostituzioni di caldaie con nuovi impianti a combustibile non gassoso.

1.2 Sostituzione di generatore di calore (caldaia) installato da almeno quindici anni alla data di pubblicazione del presente bando, alimentato a gpl o a gasolio o a biomassa, con:

c) una caldaia a biomassa legnosa con potenza termica utile nominale minore o uguale a 35 kW, di nuova fabbricazione da installare a servizio dell'impianto termico autonomo posto in immobili situati al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato (vedi tavole PSC), per la climatizzazione invernale con eventuale produzione di acqua calda sanitaria.

La nuova caldaia a biomassa deve:

1. Essere certificata secondo classe 5 della norma EN 303-05:2012
2. Rispettare i requisiti di rendimento del D.M. 16/02/2016 (Conto Termico 2.0)
3. Rispettare i limiti di emissione della tabella 11 del D.M 16/02/2016 (Conto Termico 2.0)
4. Avere una classe di etichettatura energetica pari ad "A+" ai sensi del Regolamento Delegato UE n. 1187 del 2015
5. Avere una potenza termica utile nominale uguale o inferiore a quella sostituita.

Non sono ammessi al contributo singoli distacchi da impianti centralizzati o sostituzioni di caldaie con nuovi impianti a combustibile non gassoso.

L'installazione, effettuata secondo la normativa vigente anche in tema di sicurezza, dovrà essere eseguita da personale abilitato ai sensi del D.M. 37/2008 e certificata come conforme alla legislazione vigente.

2. INTERVENTI TIPO 2: sostituzione caldaia e installazione di valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti

2.1.a) Intervento di cui all'art. 3 del bando comma 1.1.a) abbinato all'installazione di valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti, con esclusione dei casi previsti dalla normativa di accesso alle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

I requisiti tecnici e minimi prestazionali relativi a questo intervento e necessari per accedere al contributo sono gli stessi indicati nella normativa di accesso alle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

2.1.b.1) Intervento di cui all'art. 3 del bando comma 1.1.b.1) abbinato all'installazione di valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti, con esclusione dei casi previsti dal D.M 16/02/2016.

I requisiti tecnici e minimi prestazionali relativi a questo intervento e necessari per accedere al contributo sono gli stessi indicati nel D.M 16/02/2016 (Conto Termico 2.0) paragrafo 5.12.2

2.1.b.2) Intervento di cui all'art. 3 del bando comma 1.1.b.2) abbinato all'installazione di valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti, con esclusione dei casi previsti dal D.M 16/02/2016.

I requisiti tecnici e minimi prestazionali relativi a questo intervento e necessari per accedere al contributo sono gli stessi indicati nel D.M 16/02/2016 (Conto Termico 2.0) ai paragrafi 5.3.2 e 5.8.2

2.2.c) Intervento di cui all'art. 3 del bando comma 1.2.c) abbinato all'installazione di valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti, con esclusione dei casi previsti dal D.M 16/02/2016.

I requisiti tecnici e minimi prestazionali relativi a questo intervento e necessari per accedere al contributo sono gli stessi indicati nel D.M 16/02/2016 (Conto Termico 2.0) ai paragrafi 5.9.2.

L'installazione, effettuata secondo la normativa vigente anche in tema di sicurezza, dovrà essere eseguita da personale abilitato ai sensi del D.M. 37/2008 e certificata come conforme alla legislazione vigente.

E' ammessa, quindi, la sola sostituzione della caldaia, mentre l'installazione delle valvole termostatiche è vincolata alla sostituzione della caldaia.

Sono ammessi a contributi solo gli interventi non iniziati alla data di pubblicazione del presente bando (requisito da applicare ad ogni intervento ammesso dal bando).

Art. 4. Entità del contributo e risorse finanziarie

1. Il contributo spettante per :

a) gli INTERVENTI DI TIPO 1: Euro 20,00 (venti/00) per kW di potenza termica del nuovo generatore di calore

- ✓ al focolare per gli interventi di cui al punto 1.1.a
- ✓ nominale del sistema (somma delle potenze della pompa di calore e della caldaia a condensazione) per gli interventi di cui ai punti 1.1.b.1 e 1.1.b.2
- ✓ utile nominale per gli interventi di cui al punto 1.2.c

esclusi gli arrotondamenti dei resti frazionali.

b) gli INTERVENTI DI TIPO 2: Euro 25,00 (venticinque/00) per kW di potenza termica del nuovo generatore di calore:

- ✓ al focolare per gli interventi di cui al punto 2.1.a
- ✓ nominale del sistema (somma delle potenze della pompa di calore e della caldaia a condensazione) per gli interventi di cui ai punti 1.1.b.1 e 1.1.b.2
- ✓ utile nominale per gli interventi di cui al punto 1.2.c

esclusi gli arrotondamenti dei resti frazionali.

L'importo massimo presunto del contributo è calcolato inizialmente sulla base della potenza termica del nuovo generatore dichiarata in fase di domanda di contributo.

L'importo che verrà effettivamente liquidato nel corso dell'anno 2018 è calcolato sulla base della potenza termica effettivamente installata. In fase di liquidazione del contributo non potrà in alcun modo operarsi un aumento dell'ammontare del contributo concesso nella fase di ammissione. La potenza del nuovo generatore verrà comprovata dalla documentazione tecnica prodotta in fase di liquidazione.

2. Nel caso di INTERVENTO DI TIPO 2, al contributo presunto per la sostituzione del generatore di calore va aggiunto il contributo pari a Euro 15 per singola valvola termostatica installata.

L'importo massimo presunto di quest'ultima parte del contributo è calcolato sulla base del numero di valvole termostatiche dichiarate in fase di domanda di contributo; tale numero dovrà essere pari al numero di valvole effettivamente installate.

L'importo che verrà effettivamente liquidato è calcolato sulla base del numero effettivo di valvole termostatiche installate, fermo restando l'importo massimo presunto calcolato nella fase di ammissione al contributo.

Il numero di dispositivi per la termoregolazione verrà comprovato dalla fattura prodotta in fase di liquidazione.

3. I contributi suddetti verranno assegnati sino all'esaurimento delle risorse stanziare pari a complessivi **Euro 50.000,00 (cinquantamila/00)**.

4. Il contributo di cui al presente bando è cumulabile, nel rispetto dei limiti previsti da ciascuna normativa di riferimento, con altri contributi, incentivi, agevolazioni di qualsiasi natura e comunque denominati (esempio: Detrazioni fiscali, Conto Termico, ecc). Si precisa che, per lo stesso bene e per le medesime finalità previste da questo bando, in caso di assegnazione del contributo comunale, non è possibile richiedere altri contributi pubblici non cumulabili nel rispetto di

quanto stabilito all'art. 6 comma 3 del D.Lgs. 115 del 30.05.2008, salvo la differenza tra la fattura pagata e il contributo comunale incassato.

Art. 5. Modalità di presentazione della domanda di contributo

I richiedenti devono inoltrare:

- (documento obbligatorio) apposita domanda in carta libera, secondo il **modello A** allegato al presente bando. La domanda di ammissione al contributo, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, dovrà essere debitamente compilata in ogni parte, datata e sottoscritta in originale dall'interessato;
- (documento obbligatorio) fotocopia leggibile di entrambe le facciate di un **documento di identità** (in corso di validità ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000) del richiedente il contributo, pena decadenza della domanda;
- (documento obbligatorio) fotocopia documentazione che attesti la **potenza termica utile nominale, la potenza termica al focolare, la data di installazione, nonché il vettore energetico utilizzato della caldaia da sostituire**;
- (documento facoltativo: se il documento non verrà presentato la domanda non sarà esclusa dalla graduatoria ma le verrà assegnato un punteggio minore, vedi art.6) **Attestazione ISEE di tipo "ordinario"** ai sensi del DPCM 159/2013 e della L. 89/2016, art.2sexies, rilasciata dall'INPS con scadenza il **15/01/2019**, aggiornata alle condizioni economiche, sociali, anagrafiche e relative al contratto d'affitto del nucleo familiare alla data di presentazione della domanda.

La domanda dovrà essere presentata entro il 16/04/2018 alle ore 12:30:

- all'Ufficio Protocollo Generale, Piazza XX settembre, 3 – 40024 Castel San Pietro Terme da lunedì a venerdì dalle ore 8:30 alle 12:30 e il giovedì dalle ore 15:00 alle 17:30 (alla presentazione della domanda dovrà essere richiesta la ricevuta di consegna riportante data e orario);
- tramite PEC all'indirizzo: comune.castelsanpietro@cert.provincia.bo.it
- A mezzo raccomandata o corriere. In tal caso non fa fede la data di spedizione ma quella di arrivo al protocollo dell'Ente. Pertanto non saranno ammesse le domanda che preverranno dopo la scadenza sopra indicata.

Art. 6. Procedura di assegnazione del contributo e graduatoria

Le domande pervenute entro il termine fissato al precedente art. 5 verranno esaminate dal punto di vista formale (rispetto dei requisiti di cui agli articoli 2, 3, 4, completezza della documentazione).

Per le domande che risulteranno ammissibili, verrà redatta una graduatoria e assegnato il relativo numero di prenotazione del contributo in base al tipo di intervento richiesto, al valore ISEE più basso, alla data e ora di ricevimento della domanda di ammissione al contributo.

- Per gli interventi di tipo 1 verranno assegnati 30 punti in graduatoria;
- per gli interventi di tipo 2 verranno assegnati 40 punti in graduatoria.
- Per una domanda di contributo presentata da un soggetto proprietario residente o soggetto usufruttuario residente o soggetto comodatario residente verranno assegnati 10 punti in graduatoria
- per una domanda di contributo presentata da un locatore verranno assegnati 20 punti in graduatoria;
- per una domanda di contributo presentata da un locatario residente o da un assegnatario in godimento residente verranno assegnati 30 punti in graduatoria.
- Ai soggetti che presenteranno, in fase di domanda di contributo, un'attestazione ISEE con un valore ISEE minore o uguale a € 26.000,00 verranno assegnati 30 punti in graduatoria;
- ai soggetti che presenteranno, in fase di domanda di contributo, un'attestazione ISEE con un valore ISEE compreso tra € 26.000,01 e € 45.000,00 verrà assegnato un punteggio personalizzato compreso fra 10 e 30 punti in graduatoria calcolato secondo la seguente formula:
[10+((45000-ISEE):18999,99)x20]
- ai soggetti che presenteranno, in fase di domanda di contributo, un'attestazione ISEE con un valore ISEE maggiore di € 45.000,00 verranno assegnati 10 punti in graduatoria. Ai soggetti che, in fase di domanda di contributo, non presenteranno un'attestazione ISEE, verranno comunque assegnati 10 punti in graduatoria.

Fermo restando il possesso dei requisiti e dei criteri sopra indicati, non sono previste limitazioni al numero di domande da presentare; tuttavia tutte le domande presentate successivamente alla prima, in ordine di tempo, subiranno una riduzione del punteggio per la formazione della graduatoria di 50 punti;

L'elenco dei beneficiari ammessi al finanziamento sarà pubblicato sui seguenti siti:

<http://www.comune.castelsanpietroterme.bo.it/>

<http://castelsanpietroterme.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio>

L'effettiva erogazione avverrà **esclusivamente** alla conclusione dell'intervento dichiarato, regolarmente eseguito e purché rispetti quanto indicato agli artt. 2, 3 e 4 del presente bando.

Qualora la domanda risulti incompleta o non conforme ai requisiti indicati dal bando sarà esclusa dalla graduatoria e non potrà beneficiare del contributo. Data l'importanza della domanda di contributo si invita a porre la massima attenzione alla compilazione dei moduli e sui requisiti previsti dal bando.

Art. 7. Procedura per la presentazione della domanda di liquidazione del contributo

Il richiedente ammesso, a lavori ultimati, dovrà inviare al Comune la domanda di liquidazione del contributo, in bollo se dovuto, secondo il **modello B** allegato al presente bando, comprensivo di tutti gli allegati previsti, pena la decadenza dal contributo.

Alla domanda di liquidazione dovranno essere allegati i seguenti documenti, pena decadenza della domanda di liquidazione:

- **copia della fattura o della ricevuta fiscale debitamente quietanziate** intestata al beneficiario del contributo, datata successivamente all'emanazione del bando, completa di nominativo e codice fiscale del beneficiario del contributo, rilasciata da ditta abilitata (regolarmente iscritta alla Camera di Commercio) conforme alle vigenti Leggi fiscali e nella quale sia indicato il prezzo addebitato per:

- fornitura ed installazione del nuovo generatore di calore (INTERVENTO TIPO 1, codice intervento 1.1.a) o 1.1.b1) o 1.1.b2) o 1.2.c)) con relativa IVA,

- fornitura ed installazione del nuovo generatore di calore e installazione delle valvole termostatiche (INTERVENTO TIPO 2, codice intervento 2.1.a) o 2.1.b1) o 2.1.b2), 2.2.c)) e relativa IVA (deve essere esplicitato il numero complessivo delle valvole termostatiche installate);

- **copia del libretto d'uso e manutenzione del nuovo generatore** riportante i dati tecnici del generatore di calore installato, la data e firma dell'utente beneficiario del contributo;

- **copia del rapporto di controllo di efficienza energetica Tipo 1 o Tipo 2** (secondo i modelli approvati dalla Regione Emilia - Romagna) riportante i parametri della prima accensione;

- **copia della dichiarazione di conformità** ai sensi del D.M. 37/2008 e s.m.i;

- **dichiarazione**, ai sensi dell' art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, **rilasciata dall'installatore o dal produttore del generatore** che assicuri il rispetto dei requisiti minimi indicati all'art. 3 del bando;

La dichiarazione rilasciata dall'installatore dovrà essere corredata di fotocopia leggibile di entrambe le facciate di un **documento di identità** (in corso di validità ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000) **dell'installatore**.

- fotocopia leggibile di entrambe le facciate di un **documento di identità** (in corso di validità ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000) **del richiedente la liquidazione** pena decadenza della domanda.

- Per locatore e locatario: **copia del contratto di locazione** ad uso abitativo regolarmente registrato, redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula. Non sono ammessi a contributo le unità immobiliari dotate di contratti cosiddetti ad "uso foresteria" e le unità immobiliari dotate di contratti stipulati esclusivamente per finalità turistiche (art. 1, comma 1, Legge 431/98);

- Per l'Usufruttuario: **Copia dell'atto di costituzione del diritto di usufrutto** regolarmente registrato;

- Per il Comodatario: **Copia del documento che attesti il comodato o autocertificazione ai sensi del D.P.R 445/2000;**

- Per l'assegnazione in godimento: **Copia del contratto di assegnazione in godimento** di un alloggio regolarmente registrato;

Tali contratti o documenti devono essere validi alla data di presentazione della domanda di contributo e con scadenza in data successiva al 31/12/2018. Per contratti con scadenze entro il 31/12/2018 è necessario consegnare in fase di domanda di liquidazione del contributo copia della proroga o rinnovo del contratto con regolare registrazione all'Agenzia delle Entrate.

- Per i proprietari dell'immobile: Il Comune di Castel San Pietro Terme verificherà d'ufficio la veridicità e correttezza delle dichiarazioni rese dall'interessato ai sensi del D.P.R. 445/2000.

La domanda di liquidazione dovrà essere presentata nel corso dell'anno 2018, a lavori ultimati ed entro e non oltre le ore 12:30 del 31/10/2018, con le stesse modalità di invio seguite in fase di presentazione della domanda di contributo, così come stabilito al precedente art. 5.

L'interessato che entro il predetto termine non invii al Comune di Castel San Pietro Terme la domanda di liquidazione del contributo sarà considerato rinunciatario e perderà definitivamente, senza ulteriore avviso, il diritto a percepire il contributo.

Art. 8. Modalità di erogazione del contributo

L'erogazione del contributo avverrà, previa verifica da parte degli uffici Comunali della documentazione presentata, in un'unica soluzione con bonifico sull'IBAN comunicato.

Qualora la domanda di liquidazione risulti non conforme ai requisiti e alle modalità previsti dal bando si procederà alla revoca dell'assegnazione del contributo .

Art. 9. Verifiche e controlli relativi alle dichiarazioni ed alla conformità degli impianti

Il Comune di Castel San Pietro Terme si riserva la facoltà di effettuare verifiche circa la veridicità e correttezza delle dichiarazioni rese dall'interessato ai sensi del D.P.R. 445/2000, nonché controlli sulla conformità dell'impianto alla documentazione presentata. Il beneficiario del contributo dovrà consentire che tali controlli vengano effettuati dal Comune a mezzo di personale a ciò preposto, anche tramite accesso all'impianto e alle abitazioni dove siano state installate le valvole termostatiche, previo congruo preavviso.

Il contributo concesso può inoltre essere revocato dal Comune qualora venga accertato:

- il rifiuto a far accedere il personale incaricato dal Comune per la verifica della conformità dell'impianto alle normative vigenti;
- che l'intervento non risulti conforme alle norme vigenti o a quanto dichiarato;
- che la domanda riporti dichiarazioni false o mendaci.

In caso di riscontro di falsità in atti o di dichiarazioni mendaci, l'Amministrazione Comunale attiverà le procedure per l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente.

In caso di revoca del contributo il Comune procederà al recupero, anche coattivo, degli importi eventualmente già erogati, maggiorati degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione del contributo alla data di accredito delle somme da restituire presso la tesoreria del Comune.

Le somme recuperate per rinuncia o revoca del contributo assegnato, saranno destinate ai soggetti le cui domande che nonostante siano state ritenute idonee, non sono state finanziate per insufficienza di fondi, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 10. Responsabilità per le comunicazioni

Il Comune di Castel San Pietro Terme non si assume alcuna responsabilità nei confronti dei richiedenti il contributo per eventuali casi di disguido, perdita o smarrimento di comunicazioni, dovuti alle più diverse cause, quali, a titolo puramente indicativo e non esaustivo, inesatta indicazione del recapito, mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito, disguidi postali o comunque imputabili a terzi.

Art. 11. Tutela della privacy

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati forniti dai richiedenti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità e la gestione del procedimento amministrativo relativo al presente bando e saranno conservati presso il Comune di Castel San Pietro Terme, Servizio Ambiente e Progetti Strategici, piazza XX settembre, 3 – 40024 Castel San Pietro Terme (Bo), nel rispetto di quanto previsto dal Decreto succitato.

Art. 12. Controversie e foro competente

Eventuali controversie derivanti dall'applicazione del bando saranno di competenza esclusiva del Foro di Bologna. In nessun caso è ammesso il ricorso a procedure arbitrali.

Art. 13. Norma finale

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e quelle generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 14. Definizioni

Potenza termica nominale o potenza termica utile di un impianto termico: somma delle potenze nominali, come dichiarate dal costruttore, degli impianti oggetto dell'intervento. Valgono inoltre le definizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, articolo 1, lettere q), r), s) e t);

Art. 15. Sportello energia – Assistenza alla compilazione della domanda di contributo

Dalla data di pubblicazione del bando, il Comune di Castel San Pietro attiverà uno sportello aperto al cittadino per informazioni relative alla compilazione della domanda di contributo e della domanda di liquidazione. Tale sportello avrà sede presso il Municipio del Comune di Castel San Pietro Terme, Ufficio Tecnico - Settore Ambiente e Territorio, Piazza XX settembre, 3, (terzo piano) e sarà aperto il lunedì e il mercoledì dalle 9:00 alle 12:00.

Altre informazioni:

Comune di Castel San Pietro Terme
Ufficio Tecnico - Settore Ambiente e Territorio
Piazza XX settembre, 3 –
40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (Bo)
Recapito telefonico 051 6954106
(mail: fabio.nassi@comune.castelsanpietroterme.bo.it)
Responsabile del procedimento: Ing. Mario Colombo